

Le norme contenute nel nuovo DPCM 24 ottobre disposizioni valide dal 26 ottobre al 24 novembre 2020.

Raccomandazioni

- Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie [mascherine] anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- raccomandato, inoltre, non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
- è fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali;
- è raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Scuola

- L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie – e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza;
- le scuole superiori adotteranno una "Didattica a distanza" (Dad) pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza.

Bar e ristoranti

- Le attività dei servizi di ristorazione - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie . sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo ad eccezione che siano tutti conviventi;
-
-

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande allocati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Palestre e piscine

- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Competizioni sportive

- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, senza la presenza di pubblico;
- lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche e dilettantistiche di livello nazionale;
- sono sospese le attività sportive dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Cinema, teatri, discoteche e sale giochi

- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Fiere e congressi

- Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi;
- restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza,

Parchi divertimenti

- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aperto, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Concorsi pubblici e privati

- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;
- dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile;
- sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

Chiusura strade e piazze

- Può essere disposta la chiusura di strade e piazze, in cui si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Roma, 26 ottobre 2020

Comunicazione First Cisl Credito Cooperativo